

A cura di Leonardo Zanetti
Giudice costituzionale
(doi: 10.7390/72759)

Aedon (ISSN 1127-1345)
Fascicolo 3, ottobre-dicembre 2012

Ente di afferenza:

()

Copyright © by Società editrice il Mulino, Bologna. Tutti i diritti sono riservati.
Per altre informazioni si veda <https://www.rivisteweb.it>

Licenza d'uso

Questo articolo è reso disponibile con licenza CC BY NC ND. Per altre informazioni si veda
<https://www.rivisteweb.it/>



Osservatorio sulla giurisprudenza della Corte costituzionale in materia di beni culturali e paesaggistici

a cura di [Leonardo Zanetti](#)

[Sentenza 8-11 ottobre 2012, n. 224](#)

È costituzionalmente illegittima, per violazione dell'articolo 117, comma 3, della Costituzione, la disposizione legislativa regionale (della Sardegna) che indica le "aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri" e le "aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale" come idonee all'installazione degli impianti eolici, poiché l'esercizio della competenza regionale primaria in materia paesistica non consente il rovesciamento del principio fondamentale contenuto nell'articolo 12, comma 10, del decreto legislativo n. 387 del 2003, secondo cui le regioni devono individuare le aree inidonee alla localizzazione degli impianti eolici, al cui rispetto sono tenute anche le regioni a statuto speciale.

[Sentenza 3-6 dicembre 2012, n. 275](#)

La disciplina nazionale sull'autorizzazione unica per la costruzione e l'esercizio di impianti di energia da fonti rinnovabili contenuta nell'articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003 trova applicazione anche nelle regioni a statuto speciale essendo volta alla creazione di un sistema di regole certe, trasparenti e uniformi di ingresso degli operatori economici nel settore energetico ed alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili su tutto il territorio nazionale e non viola in alcun modo la competenza primaria statutaria delle regioni speciali e delle province autonome in materia di tutela del paesaggio.